



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e, in particolare l'articolo 26 relativo all'Ufficio per lo sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020 recante modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 relative al Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale e all'Ufficio per lo sport con il quale l'Ufficio per lo sport è stato trasformato in Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti il 7 aprile 2021 al reg. 726, con il quale la Sottosegretaria di Stato Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport;

**CONSIDERATI** gli interventi normativi di rango primario sinora adottati per introdurre misure di contenimento e per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 2 marzo 2021 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»";

**VISTO** l'art. 5, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che, a decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentiti "gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

*può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.”*

**VISTO** l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che prevede che *“In zona gialla, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di cui al comma 2, dal Sottosegretario con delega in materia di sport. Per eventi o competizioni di cui al medesimo comma 2, di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il predetto Sottosegretario può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa da quella di cui al medesimo comma 2.”*

**VISTA** la nota Prot. n. 15210 in data 27 Aprile 2021 con la quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha richiesto alla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, alla luce delle disposizioni dell'art. 5, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, la concessione di una deroga per consentire l'accesso del pubblico all'impianto utilizzato, cd. Mapei Stadium di Reggio Emilia, al 20% della capienza massima dello stesso, in occasione della Finale di Coppa Italia TIM Vision 2020/2021 che si terrà in data 19 Maggio 2021;

**PRESO ATTO** del parere del Comitato Tecnico Scientifico, contenente specifiche misure precauzionali, espresso in data 30 aprile 2021;

**VISTO** il protocollo trasmesso al Dipartimento per lo sport il 5 maggio 2021, contenente previsioni aggiuntive volte a massimizzare l'efficacia delle misure di prevenzione per l'evento in questione;

**SENTITO** il Ministro della Salute Roberto Speranza;

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

1. Con riferimento alla Finale Coppa Italia “TIM Vision 2020/2021” in programma a Reggio Emilia il 19 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 e nel rispetto del protocollo richiamato in premessa e allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, è consentito l'accesso del pubblico in misura non superiore al 20% della capienza complessiva dell'impianto destinato a ospitare l'evento.
2. In aggiunta alle misure previste dal Protocollo, dovrà essere rispettato, oltre all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, l'obbligo di distanziamento tra gli spettatori di almeno un metro, sia frontalmente che lateralmente.



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *Il Sottosegretario di Stato allo sport*

3. L'ingresso allo stadio è riservato alle persone in possesso di certificazione che attesti l'esecuzione di un test diagnostico negativo nelle 48 ore antecedenti l'evento o di certificazione che attesti il completamento della procedura di vaccinazione ovvero di certificato che attesti la guarigione dalla Covid-19 in epoca non antecedente a sei mesi dalla data dell'evento.
4. Spetta alle autorità sanitarie locali la definizione del dettaglio degli aspetti operativi utili a una migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contenimento del contagio previste dal presente provvedimento e dal protocollo allegato, nonché il controllo sulla loro osservanza.

*Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo in base alla normativa vigente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ([www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it)).*

Roma, 6 maggio 2021

Valentina Vezzali

Registrato dalla Corte dei Conti  
al n. 1165 del 13 maggio 2021